



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 16 marzo 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2, del 3 luglio 2003, e n. 1, del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sui Bilanci 2017-2019 e 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Villanova Marchesana (RO);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 11/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, confluite in quanto ancora in itinere nei successivi programmi di controllo, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Villanova Marchesana (RO), ente di piccole dimensioni (1.047

abitanti), ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sui bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, inoltrate dall'organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che il Comune di Villanova Marchesana è stato destinatario:

- della deliberazione n. 3/2019/PRSE con la quale questa Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione 2016-2018, aveva evidenziato criticità relative al rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto, alla gestione dei residui, agli organismi partecipati, alla tempestività dei pagamenti e al FPV;
- della deliberazione n. 208/2019/PRSE con la quale la Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, aveva rilevato criticità in relazione ai termini per l'approvazione del Rendiconto, agli equilibri di bilancio e al ricorso alle anticipazioni di cassa.

1.1. L'analisi svolta ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione, che hanno reso necessario approfondimenti istruttori (formulati con nota prot. n. 4461 del 02.09.2020, con sollecito in data 20.01.2021) a cui l'Ente ha fornito i dovuti chiarimenti con nota del 29 settembre 2021 - a firma congiunta del Sindaco e del Revisore dei conti – (acquisita al prot. C.d.c. n. 10064 del 01.10.2021).

Nello specifico, dall'analisi sono emerse le criticità di seguito evidenziate, per la maggior parte comuni ad entrambi gli esercizi finanziari in esame:

- 1) violazione dei termini di legge per l'approvazione dei rendiconti di entrambi gli esercizi finanziari considerati e ritardo nella trasmissione dei dati alla BDAP;
- 2) risultato della gestione di competenza negativo nonché incongruenze di dati in relazione all'ammontare dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 ed alla sua applicazione all'esercizio 2018;
- 3) incongruenze tra il risultato di amministrazione indicato nel prospetto dimostrativo e quello risultante dal prospetto di conciliazione con i risultati della gestione, e incongruenze in relazione al FCDE tra quanto esposto nei prospetti sulla composizione del fondo e quanto effettivamente accantonato nell'avanzo di amministrazione;
- 4) sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto capitale e criticità nella gestione dei residui;
- 5) indice di tempestività dei pagamenti positivo;

- 6) carenze del sistema informativo e mancata conciliazione dei crediti/debiti tra Ente e sue partecipate;
- 7) errori nella compilazione del questionario 2018.

1.2. Fermo restando quanto sopra, la situazione contabile-finanziaria del Comune può essere così riassunta.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017-2019 e 2018-2020 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. n. 118/2011 a preventivo ma non a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	-33.871,91	9.875,10
Equilibrio di parte capitale	-887,23	-13.584,00
Saldo delle partite finanziarie	0	0
Equilibrio finale	-34.759,14	-3.708,90

Il risultato della gestione di competenza non esprime una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa, né in parte corrente, né in parte capitale, per quel che riguarda l'esercizio 2017, mentre per il 2018 risulta positiva la parte corrente a fronte, tuttavia, di un saldo complessivo e di una gestione in conto capitale negativi.

Nell'esercizio 2017, l'avanzo non è stato applicato né in parte corrente né in conto capitale. Di conseguenza, per il 2017, il saldo di parte corrente, risulta negativo (-33.871,91 euro) con un'incidenza sulle entrate correnti, pari a -4,53%. Va in proposito sottolineato che sebbene il par. 1 "*Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)*" sia rispettato, il valore si attesta, comunque, molto vicino alla soglia di criticità (-4,65% su 5%). A ciò si aggiunge che il grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti non è adeguato (95,68%), mentre il grado di autonomia finanziaria è discreto (79,56%). A consuntivo viene meno anche il rispetto dell'art. 162 TUEL.

Nell'esercizio 2018, il saldo di parte corrente risulta positivo per euro 9.875,10. Il grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti è adeguato (100,06%), in miglioramento rispetto al 2017, come discreto è il grado di autonomia finanziaria (78,10%), ma in peggioramento e, a consuntivo, l'art. 162 TUEL risulta rispettato. Tuttavia, sono emerse discrasie in relazione all'ammontare dell'avanzo applicato in conto capitale che, dai prospetti relativi alla verifica degli equilibri nel certificato al consuntivo 2018 e nel prospetto compreso nel conto del bilancio, reperito nel sito dell'Ente, nonché nella relazione dell'Organo di revisione allegata al rendiconto (prospetto sull'utilizzo dell'avanzo) ammonta ad euro 26.440,51 mentre dalla Sezione I, prospetto 2 "*Utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione nell'esercizio n-1*" del questionario ammonta ad euro 18.960,36.

Sul punto è stato esperito approfondimento istruttorio finalizzato, in particolare, ad acquisire la corretta entità dell'avanzo applicato nel 2018 e la qualificazione delle forme di copertura.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto, nonostante alcune incongruenze rilevate sia per l'esercizio 2017, che per l'esercizio 2018 (in quest'ultimo caso con una differenza di saldo penalizzante per l'Ente).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	75.483,38	122.432,10
Residui attivi	544.703,70	525.810,59
Residui passivi	385.831,20	399.952,58
FPV	42.287,57	91.618,65
Risultato di amministrazione (A)	192.068,31	156.671,46
Totale accantonamenti	166.627,80	154.173,90
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>161.846,31</i>	<i>148.025,82</i>
Totale parte vincolata	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	18.960,36	0,00
Totale parte libera (E)	6.480,15	2.497,56

L'Ente si presenta in avanzo di amministrazione (sia di lett. A che di lett. E). Nel passaggio dall'esercizio 2017 all'esercizio 2018, tuttavia, l'avanzo diminuisce sensibilmente.

Per l'esercizio 2017 sono emerse alcune incongruenze tra il risultato di amministrazione, quale esposto nel prospetto dimostrativo, e quello risultante dal prospetto di conciliazione con i risultati della gestione. La differenza, di € 8.730,35 corrisponde alla differenza riscontrata in sede di controllo per il rendiconto 2016 nella quantificazione dell'avanzo di amministrazione 2016 tra BDAP e il certificato al consuntivo 2016 e gli stessi prospetti allegati al rendiconto 2016, a causa di un'errata valorizzazione in BDAP dei residui passivi (la discrasia discendeva da un'incongruenza sui residui eliminati).

Per l'esercizio 2018, nel prospetto dimostrativo dell'avanzo allegato al rendiconto - rispetto a quello nel certificato al consuntivo - non viene data contezza del FPV, che viene invece ricompreso nei residui passivi, garantendo, comunque, il risultato finale.

In relazione a dette criticità è stata esperito approfondimento istruttorio.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	371.608,99	42.936,89	12%	251.671,28	232.947,10	92,56%
Tit.1 competenza	533.822,04	275.409,74	51,59%	535.215,89	422.269,07	78,90%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	36.328,40	71.315,51	196%	43.331,06	24.126,14	55,68%
Tit.3 competenza	61.232,66	53.997,15	88,18%	117.493,14	81.234,36	75,19%

Si riscontra una sofferenza generalizzata nella capacità di riscossione sia in conto residui che in conto competenza, con l'unica eccezione del Titolo 3 residui per l'esercizio 2017

a cui si accompagna una gestione dei residui critica, con sfioramento dei parametri di deficiarietà strutturale n. 2 e n. 4 per l'esercizio 2017.

L'Organo di revisione non segnala altresì particolari difficoltà in sede di riscossione. Va, tuttavia, osservato che l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su valori positivi per entrambi gli esercizi e per ritardi considerevoli.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	75.483,38	122.432,10
Anticipazione di tesoreria	0,00	202.504,67
Cassa vincolata	0,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	+77,69	+156,89

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

L'Ente non ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria nel 2017. Lo ha fatto nel 2018. l'importo riportato nello specchio fa riferimento al totale riscosso e totalmente restituito, reperito nel conto del bilancio e nel certificato al consuntivo.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	554.000,00	502.000,00

Per l'esercizio 2018, il dato è stato derivato dalla relazione dell'Organo di revisione, in quanto la Sezione a ciò dedicata nel Questionario è stata erroneamente compilata. I dati ivi riportati, infatti, sono quelli dell'esercizio precedente.

Emerge dai questionari che l'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e, in particolare, un project financing, di partenariato privato.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione per gli esercizi 2017 e 2018, che:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di particolare criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficiarietà, sia per l'esercizio 2017 che per il 2018;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa (nel 2018, tuttavia, l'accordo decentrato integrativo non reca il parere dell'Organo di revisione);
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;

- l’Ente ha provveduto alla tenuta dell’inventario per il 2017. Dalla Sezione V del questionario risulta che l’Ente si è avvalso della facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;
- non emergono situazioni di particolari criticità in ordine alle partecipazioni societarie, a parte la carenza del sistema informativo e, per entrambi gli esercizi finanziari in esame, casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati.

DIRITTO

2. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l’attenzione dell’Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell’Ente destinatario, atte a promuoverne l’eliminazione.

Nel loro percorso evolutivo, infatti, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. A ciò deve aggiungersi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare, agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Pertanto, il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell’immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

L’esame della Corte, va peraltro precisato, è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.1. Per quanto sopra premesso, all’esito dell’analisi svolta e dell’intervenuta

interlocuzione con l'Ente la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto da questi rappresentato, precisato e documentato in sede istruttoria, non può esimersi dal richiamare l'attenzione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2.1.1. Violazione dei termini di legge per l'approvazione dei rendiconti per entrambi gli esercizi finanziari considerati e ritardo nella trasmissione dei dati alla BDAP

Risulta in atti la violazione dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto sia per l'esercizio 2017 (31/07/2018), che per il 2018 (09/07/2019).

Anche la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP non è avvenuta nei termini per l'esercizio 2017 con un ritardo notevole (superiore all'anno), mentre per l'esercizio 2018 l'adempimento è stato proprio omesso.

In sede istruttoria l'Ente, nel confermare i riscontrati ritardi, ha riferito quanto segue: *“Relativamente all'approvazione dei Rendiconti 2017 e 2018, rispettivamente in data 31.07.2018 e 09.07.2019, si specifica che l'accavallarsi di altri adempimenti amministrativi, la presenza “a scavalco” del Segretario Comunale (titolare in altri Enti), nonché, la presenza part-time del responsabile di ragioneria (Con servizio in Convenzione con altri Enti) ha reso difficoltoso (e di fatto impossibile) il rispetto del termine stabilito dall'art. 227 del TUEL.*

Si conferma altresì che le risultanze del bilancio preventivo 2017, del bilancio consuntivo 2017 e di quello preventivo 2018 sono state trasmesse alla BDAP rispettivamente in data 6/6/2018, 31/1/2020 e 6/6/2018, oltre i termini previsti dalla norma. Relativamente alle risultanze del bilancio consuntivo 2018 si conferma l'avvenuto adempimento. Sarà cura dello scrivente Legale Rappresentante impartire indicazioni al fine del rispetto dei predetti termini di norma”.

La Sezione prende atto di quanto emerso dall'interlocutoria con l'Ente.

Va, tuttavia, confermata la criticità dell'omesso adempimento per il 2018 posto che, anche successivamente alla risposta alla nota istruttoria, in BDAP gli schemi contabili del rendiconto 2018 non risultavano ancora acquisiti. È ragionevole presumere che l'Ente abbia proceduto all'invio ma che questo non sia andato a buon fine e, quindi, il sistema non abbia acquisito e protocollato i documenti. Detta presunzione trova avallo anche in considerazione del fatto che il piano degli indicatori, sia pure con notevole ritardo, risulta inviato e acquisito in data 31/1/2020 con prot. 20345 mentre il bilancio di previsione è stato inviato il 6 giugno 2018.

Va, inoltre, rilevato che l'Ente non ha fornito informazioni in relazione al rispetto o meno del divieto di assunzione nelle more dell'inadempimento.

La Sezione, pertanto, richiama l'attenzione degli organi a ciò preposti sulla obbligatorietà del rispetto dei termini per l'approvazione dei rendiconti e rammenta che l'approvazione del rendiconto riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli

eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni. In conseguenza, il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “*vulnus*” nell’ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall’art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all’intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi. A parte, poi, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), vale ricordare le misure sanzionatorie statuite dall’ art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che impongono, proprio nel caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto) il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Alla luce, poi, dei dettami di cui all’art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato, nonché della natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l’assenza di detto documento potrebbe condurre all’emersione di rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e la veridicità del successivo bilancio di previsione.

La Sezione richiama, pertanto, l’attenzione dell’Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, che codesto Ente adotti idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l’approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.

Quanto all’alimentazione della Banca dati unitaria, la Sezione ricorda che, al di là del sistema sanzionatorio dettato dal menzionato art. 9, commi 1, quinquies e ss. del D.L. 113/2016, a partire dal 1° novembre 2019, le sanzioni per l’inadempimento incidono anche sul versante delle entrate in conseguenza delle modifiche - introdotte dall’art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) -, all’art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l’inadempimento.

Sul punto la Sezione ricorda, altresì, l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche, all’uopo sottolineando che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici in quanto, come pure evidenziato dalla Sezione delle autonomie “*tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impiegano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria*”(delib. n. 12/SEZAUT/2019/INPR). Ricorda, altresì, che nel rinnovato contesto dell’amministrazione digitale, gli Organi di revisione dei vari Enti sono chiamati a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l’attendibilità dei dati ed attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre Banche dati (vedi banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell’Ente.

Anche in relazione a tale profilo di criticità la Sezione raccomanda all’Ente di porre in

essere ogni utile azione per rendere effettivo, per il futuro, il rispetto dei predetti adempimenti di legge.

2.1.2. Risultato della gestione di competenza negativo nonché incongruenze di dati in relazione all'ammontare dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 ed alla sua applicazione all'esercizio 2018

Come evidenziato nella parte espositiva dei fatti, gli equilibri di bilancio non risultano rispettati né nell'esercizio 2017, né nel successivo esercizio 2018 e sono emerse incongruenze di dati in relazione all'ammontare dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 ed alla sua applicazione all'esercizio 2018.

Infatti, con riferimento all'esercizio 2017, in sede di rendiconto gli equilibri della gestione di competenza non sono rispettati (- € 13.118,62), come anche gli equilibri complessivi di bilancio (- € 34.759,14), non garantendo nemmeno il rispetto dell'art. 162 TUEL. È emerso, inoltre, un disavanzo della parte corrente di € 33.871,91.

Con riferimento, invece, al rendiconto 2018, pur realizzando un saldo positivo per quel che riguarda la gestione di competenza (€ 19.181,67) e garantendo il saldo positivo della parte corrente, tuttavia non viene garantito l'equilibrio complessivo del bilancio, con un disavanzo di € 3.708,90.

In questo contesto, nell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione 2017 è stato applicato in parte (€ 26.440,51 pari al 13,77% sull'intero) per finanziare spese di investimento, come risulta da tutti i documenti contabili rinvenuti, compreso il conto di bilancio. Tuttavia, l'avanzo di amministrazione 2017 disponibile (euro 6.480,15) non risultava sufficiente a garantire la copertura di tale utilizzo. Anche a considerare la parte destinata agli investimenti (euro 18.960,36) la somma è comunque inferiore a quanto applicato (euro 25.440,51 in luogo dei 26.440,51 utilizzati).

Inoltre, dal questionario per il rendiconto 2018 (Sezione I, prospetto 2 "*Utilizzo delle risorse del risultato di amministrazione nell'esercizio n-1*") emerge una situazione diversa, in quanto si afferma che la parte disponibile dell'avanzo 2017 non è stata utilizzata, mentre è stata utilizzata l'intera quota destinata agli investimenti, ossia euro 18.960,36.

In sede istruttoria, l'Ente ha confermato i dati relativi all'esercizio 2017 e il disequilibrio finale di euro 34.759,14 così come i dati relativi all'esercizio 2018, ivi compreso anche per detto esercizio il disequilibrio finale di euro 3.708,90 e, nel contempo, ha precisato che "*Sebbene la quota disponibile dell'avanzo non fosse sufficiente a finanziare tale utilizzo è stata utilizzata provvisoriamente parte della quota accantonata riferita al FCDE*", confermando quindi quanto rilevato in sede di esame dei cicli di bilancio 2017 e 2018.

La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sul concetto di prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio, già individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come precetto dinamico della gestione finanziaria (*ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) e ricorda che il principio dell'equilibrio di bilancio non

corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, di talché non solo la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (Corte costituzionale, sentenze n. 192 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), ma la copertura ricavata dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura.

Pertanto, la Sezione raccomanda l'adozione di misure gestionali utili ad assicurare l'equilibrio di parte corrente disciplinato dall'art. 162, co. 6 del TUEL, che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio.

Allo stesso tempo richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza), e degli organi politici, sulla necessità di una verifica effettiva, puntuale e costante di tali equilibri. In particolare, si sottolinea la puntuale osservanza delle disposizioni del TUEL di cui al nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153, come introdotte dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 174/2012.

2.1.3. Incongruenze tra il risultato di amministrazione risultante dal prospetto dimostrativo e quello risultante dal prospetto di conciliazione con i risultati della gestione e incongruenze in relazione al FCDE tra quanto esposto nei prospetti sulla composizione del fondo e quanto effettivamente accantonato nell'avanzo di amministrazione

In relazione all'esercizio 2017 sono emerse alcune incongruenze tra il risultato di amministrazione, come da prospetto dimostrativo, e quello risultante dal prospetto di conciliazione con i risultati della gestione. La differenza, pari ad € 8.730,35 corrisponde alla differenza riscontrata in sede di controllo per il rendiconto 2016 nella quantificazione dell'avanzo di amministrazione 2016 tra BDAP e il certificato al consuntivo 2016 e gli stessi prospetti allegati al rendiconto 2016, a causa di un'errata valorizzazione in BDAP dei residui passivi (la discrasia discendeva da un'incongruenza sui residui eliminati). Già allora, in sede istruttoria, l'Ente aveva confermato i dati presenti nel certificato al consuntivo, corrispondenti al conto del bilancio. Tuttavia, la discrasia è riemersa per l'esercizio in esame.

Analogamente, quanto all'esercizio 2018, nel prospetto dimostrativo dell'avanzo allegato al rendiconto - rispetto a quello nel certificato al consuntivo - non viene data contezza del FPV, che viene invece ricompreso nei residui passivi, garantendo, comunque, il risultato finale.

Incongruenze sono emerse anche in relazione al FCDE tra quanto esposto nei prospetti sulla composizione del fondo e quanto effettivamente accantonato nell'avanzo di amministrazione. In particolare, per quanto riguarda l'esercizio 2018, l'importo effettivamente accantonato nell'avanzo di amministrazione 2018 (€ 148.025,82) è

inferiore all'ammontare del fondo, di cui al prospetto sulla composizione del FCDE presente nel certificato al consuntivo 2018 (€ 162.739,78), prefigurando la possibilità di un disavanzo di amministrazione, stante l'esiguità della quota disponibile (€ 2.497,56), non capiente rispetto alla riscontrata differenza.

In sede istruttoria, l'Ente ha fornito il quadro sulla composizione del FCDE di entrambi gli esercizi finanziari (all. C) comprensivo dei correlati calcoli dal quale è emerso che nel 2017 il Fondo accantonato è leggermente superiore rispetto ai calcoli stessi, mentre nell'esercizio 2018 ci sono alcune differenza tra il quadro sulla composizione del FCDE e il certificato al consuntivo.

Per l'esercizio 2017, il FCDE, comunque, inerisce alle entrate del Tit. I e rappresenta il 36,88% dei residui conservati (FCDE, pari ad euro 137.054,16 a fronte dell'importo minimo di euro 135.555,52, di cui ai prospetti sul calcolo), ed alle entrate del Tit. III, relative a rimborsi e altre entrate correnti (rimborso mutui Polesine Acque) per un importo di euro 24.792,15, pari all'88,02% sui residui mantenuti per la specifica entrata (68,24% sul totale del Titolo). Il totale del fondo corrisponde a quanto accantonato, e rappresenta complessivamente il 30,05% del totale dei residui mantenuti.

Per l'esercizio 2018, il fondo relativo alle entrate del Tit. I corrisponde ad euro 133.641,43 (e non ad euro 148.355,39, come da certificato al consuntivo) e rappresenta il 53,10% dei residui mantenuti. Resta confermato, invece, l'accantonamento per le sanzioni CdS. Il FCDE finale, quindi, corrisponde ad euro 148.025,82, pari al 28,35% del totale dei residui mantenuti. La criticità rilevata è, pertanto, da ritenersi superata.

Quanto alle altre, trattandosi di incongruenze e/o discrasie che non hanno influito sui risultati finali, la Sezione richiama l'Ente ad una maggiore e doverosa attenzione alla costruzione dei documenti di bilancio che devono dare contezza della reale situazione finanziaria dell'Ente ed esporre, quindi, dati veritieri, congrui e coerente. A tal fine ricorda che gli Organi di revisione contabile sono chiamati ad una costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011.

2.1.4. Sofferenza nella capacità di riscossione in conto residui e in conto capitale e gestione critica dei residui

L'analisi svolta ha evidenziato una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione sia in conto residui che in conto competenza, fatta eccezione per il solo Titolo 3 residui, limitatamente all'esercizio 2017.

Inoltre, emerge una gestione potenzialmente critica dei residui, segnalata anche dall'Organo di revisione (Relazione sul rendiconto 2018, pag. 34).

Quanto all'esercizio 2017 emerge una sofferenza generalizzata nello smaltimento dei residui attivi provenienti dalla gestione residui, a cui si accompagna lo stralcio di un volume di residui attivi particolarmente consistente (euro 203.554,93). L'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde al 62,34% mentre il tasso di smaltimento nei vari Titoli oscilla dallo zero dei Titoli II e IV al 23,46% del Tit. III e al 27,53% per il Titolo I. L'entità complessiva dei residui attiva passa da euro 540.409,24

al 31 dicembre 2016 ad euro 544.703,70 al 31 dicembre 2017, mentre diminuisce al 31 dicembre 2018, in cui si attesta ad euro 525.810,59.

L'incidenza del totale dei residui passivi sul totale degli impegni è pari al 43,51% e l'entità complessiva dei residui passivi aumenta esponenzialmente passando da euro 300.058,75 al 31 dicembre 2016 ad euro 385.831,20 al 31 dicembre 2017 e ad euro 491.571,23 al 31 dicembre 2018.

Inoltre, come documentato in atti, nell'esercizio 2017 l'Ente sfiora i parametri di deficitarietà strutturale n. 2 *“Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà”* e n. 4 *“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente”*.

Nell'esercizio 2018, emerge un miglioramento nello smaltimento dei residui attivi provenienti dalla gestione residui, soprattutto per le entrate proprie, in particolare per il Tit. III (il tasso di smaltimento sale al 66,41%). Comunque, l'incidenza dei residui attivi sul totale degli accertamenti corrisponde al 42,96%. Aumenta ancora, come già evidenziato, l'ammontare complessivo dei residui passivi al 31.12.2018 rispetto all'esercizio precedente. L'incidenza dei residui passivi sugli impegni si attesta al 33,20%.

La Sezione rammenta che la gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell'efficacia della riscossione e dei pagamenti. Ricorda, altresì, che i residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'Ente può applicare negli esercizi successivi.

Inoltre, non va dimenticato che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Sul punto la Sezione rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte

costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima dilazione temporale”* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

Quanto alla gestione dei residui, la Sezione intende richiamare l’attenzione dell’Ente sulla circostanza che l’alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione, con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio.

La Sezione, pertanto, invita l’Ente a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze riscontrate, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita e di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari e, nel contempo, raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di porre in essere le conseguenti azioni, anche in vista della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2.1.5. Indice annuale di tempestività dei pagamenti positivo

Per entrambi gli esercizi considerati, l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+77,69 per il 2017 e +156,89 per il 2018).

Va evidenziato, tra l’altro, che l’attestazione dell’indicatore annuale è stata acquisita solo a seguito di richiesta istruttoria, in quanto non reperibile sul sito internet dell’Amministrazione.

La Sezione ricorda in proposito che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica, e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 24/2016, la disciplina dell’art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell’amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificare la coerenza di questi con l’obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di

finanza pubblica - si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del menzionato articolo 4.

Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

2.1.7. carenza del sistema informativo e mancata conciliazione dei crediti/debiti tra Ente e sue partecipate

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati la Sezione rileva, per entrambi gli esercizi finanziari in esame, il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito 12 della Sez. IV del questionario, sia per il 2017 che per il 2018), e che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente ed i propri organismi partecipati (risposta affermativa al quesito 14 medesima Sezione dei questionari).

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *“che non vi sono stati per gli esercizi 2017 e 2018 disallineamenti e non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra Ente e organismi partecipati”*.

La Sezione prende positivamente atto della circostanza e, nel contempo, richiama gli obblighi di controllo e le cautele legati alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate che, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

In proposito, la Sezione raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali, e ritiene necessario sottolineare l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.

2.1.8. Errori nella compilazione del questionario 2018.

Oltre alle incongruenze di dati e le inesattezze già evidenziate, va anche rilevato che in relazione ai dati dell'indebitamento nel questionario per il rendiconto 2018 sono stati

erroneamente esposti i dati del 2017 (già riportati nel precedente questionario).

La sezione raccomanda, per il futuro, di porre una maggiore e doverosa attenzione nella corretta e completa compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità.

3. Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sui Bilanci di previsione per gli anni 2017-2019 e 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Villanova Marchesana (RO):

1. accerta la violazione dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto sia per l'esercizio 2017 (31/07/2018), che per il 2018 (09/07/2019); la tardiva trasmissione, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.1.1) dei dati alla BDAP per il rendiconto 2017 (superiore all'anno) e la mancata trasmissione per l'esercizio 2018. Richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi per detti adempimenti di legge e raccomanda, per il futuro, l'adozione di idonee misure per garantire il rispetto dei termini normativamente previsti per l'adempimento degli stessi;
2. rileva, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.1.2) che gli equilibri di bilancio non sono rispettati in entrambi gli esercizi finanziari esaminati e rileva incongruenze di dati in relazione all'ammontare dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 ed alla sua applicazione all'esercizio 2018. Raccomanda l'adozione di misure gestionali utili ad assicurare l'equilibrio di parte corrente disciplinato dall'art. 162, co. 6 del TUEL, che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio e richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità della puntuale osservanza delle disposizioni del TUEL di cui al nuovo articolo 147 quinquies e del rimodulato art. 153, come introdotte dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 174/2012;
3. riscontra, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.1.3), per entrambi gli esercizi finanziari considerati, incongruenze di dati in relazione al risultato di amministrazione e al FCDE. Raccomanda all'Ente una maggiore e doverosa attenzione nella costruzione dei documenti di bilancio e ricorda che gli Organi di revisione contabile sono chiamati ad una costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011;
4. riscontra, nei termini di cui in parte motiva (punto 2.1.4), una sofferenza diffusa nella capacità di riscossione, sia in conto residui che in conto competenza, e una gestione critica dei residui con sforamento, nell'esercizio 2017, dei parametri di deficitarietà

strutturale n. 2 e n. 4. Raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

5. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari, 2017 e 2018, è positivo (+77,69 per il 2017 e +156,89 per il 2018). Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;
6. rileva, nei termini di cui in parte motiva, discrasie ed inesattezze nella compilazione dei questionari. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare cura nella corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;
7. rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati. Richiama l'Ente all'osservanza degli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate;
8. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villanova Marchesana (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2022.

Il Magistrato Relatore

Il Presidente

F.to digitalmente Elena Brandolini

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 14 giugno 2022

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini